

saranno presentate col certificato del seguito deposito del decimo del prezzo, e secondo l'articolo precedente saranno dissuggellate in pubblico nel giorno prefissato dagli avvisi. L'aggiudicazione sarà proclamata in favore di colui, la offerta del quale superi le altre, e sia per lo meno eguale al prezzo prestabilito per gl'incanti.

« Se nemmeno questo secondo esperimento abbia ottenuto risultato, si potranno aprire nuovi incanti con ribasso del prezzo, purchè il provvedimento e la misura del ribasso siano deliberati a voti unanimi. Vi sarà bisogno dell'approvazione della Commissione centrale, se la deliberazione della Commissione provinciale sia stata presa a semplice maggioranza.

« Non si farà mai luogo ad alienazioni per trattative private. »

L'onorevole Calvo ha proposto il seguente emendamento :

« Art. 12. Gl'incanti si faranno a schede suggellate, e non si farà luogo al deliberamento se i concorrenti non saranno complessivamente almeno in numero di tre con offerte superiori al prezzo prestabilito dagli avvisi d'asta.

« Resterà definitivamente deliberatario colui che avrà offerto il prezzo maggiore.

« In caso di parità di offerta sarà aperta una nuova licitazione fra coloro che avranno fatto lo stesso partito, e non licitando essi, la sorte deciderà quale debba essere il deliberatario.

« Andando deserto il primo incanto si procederà per lo stesso prezzo e condizioni al secondo, ed ove questo non ottenga risultato, si verrà ad altri incanti con una riduzione di prezzo da non eccedere il dieci per cento.

« Riusciti infruttuosi al prezzo ridotto i due nuovi esperimenti d'incanto, il Governo determinerà, se sarà il caso, di procedere ad altri, con una nuova diminuzione del dieci per cento.

« Gli incanti avranno luogo nello stesso giorno ed ora tanto nel capoluogo della provincia ove sono situati i beni, quanto alla capitale del regno.

« Il deliberamento sarà proclamato tosto conosciuto il risultato delle offerte ottenutesi nei due punti.

« Non si faranno vendite a trattative private se non dopo la deserzione di due esperimenti d'asta, e queste vendite non potranno mai farsi che alle condizioni determinate dai capitoli d'appalto che regolarono gli incanti, e ad un prezzo che superi del cinque per cento quello dell'ultimo incanto. »

Ha facoltà di parlare.

CALVO. Signori, la Commissione stabiliva che il secondo incanto si dovesse fare a schede suggellate, e nulla determinava per il primo.

Pare a me che tutti gl'incanti dovrebbero avere luogo per schede suggellate, e non altrimenti; col mio emendamento invece io vorrei che il deliberamento fosse definitivo sempre che non manchi il concorso di tre

licitanti, perchè col sistema adottato finora del ribasso del ventesimo il Governo non ha che pregiudizi.

Io ho proposto ancora che gl'incanti si debbano tenere in due distinti luoghi, onde impedire che i concorrenti possano intendersi fra di loro.

La Commissione propone che non si possano far vendite a trattative private.

A me pare che questa disposizione possa recare grave nocimento. Noi abbiamo ad esempio la società dei beni demaniali. Questa società, dopo la deserzione degli incanti ha eseguito molte vendite a trattative private alle stesse condizioni degli incanti medesimi e frequentemente con un aumento del dieci per cento sul prezzo dell'asta.

Io penso che la Commissione non dovrebbe avere difficoltà di acconsentire che le vendite a trattative private si possano fare, quando sia riuscito infruttuoso l'esperimento degli incanti, e quando si ottenga per lo meno l'aumento del cinque per cento sul prezzo a cui si posero i beni all'incanto e sotto le stesse condizioni di questo.

FERRARIS, *relatore*. La Commissione respinse sempre le trattative private, non solo per gl'inconvenienti che presentano, ma perchè quando vi sia possibilità di venire a queste trattative, possono aver luogo quei maneggi per evitare i quali non vi è altro modo che rendere impossibili le trattative private.

In quanto poi al modo di fare gl'incanti, è troppo evidente che nel primo esperimento si deve lasciar luogo alla gara dei concorrenti, e nel secondo lasciar aperta la via a coloro i quali, volendo fare l'acquisto della proprietà posta all'incanto, vogliono fare le loro offerte. In questo modo si potrà più facilmente raggiungere quel giusto prezzo, che è lo scopo finale degl'incanti.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. L'onorevole Calvo insiste nel suo emendamento ?

CALVO. Insisto.

PRESIDENTE. Allora debbo domandare se è appoggiato.

CALVO. Domanderei che sia diviso in due parti, cioè che sia soppresso l'ultimo alinea.

PRESIDENTE. Domando se quest'emendamento, soppresso l'ultimo comma, è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Ora pongo ai voti l'articolo 12 proposto dalla Commissione, del quale è già stata data lettura.

(È approvato.)

« Art. 13. Proclamata l'aggiudicazione, l'acquirente dovrà, entro dieci giorni, versare nella tesoreria provinciale la differenza fra il decimo del prezzo da lui depositato e il decimo del prezzo di aggiudicazione, oltre le spese e tasse di trapasso, di trascrizione e d'iscrizione ipotecaria, indicate negli avvisi d'asta; e se abbia fatto il deposito in titoli del debito pubblico, dovrà inoltre convertirlo... »